

Titolo
N. 511 - Applicazione della legge regionale n. 7/2016.

Riferimenti
XVI Legislatura
Numero **511**
del **25.07.17**

Iter

Attuale

01 ago 2017 Trasmissione governo

Storico

25 lug 2017 Presentazione

01 ago 2017 Annuncio Aula Seduta n. 441 AULA

Testo

XVI Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 511 - Applicazione della legge regionale n. 7/2016.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le attività produttive, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

in data 29 aprile 2016 è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana la L.R. n. 7 del 2016, recante 'Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale', della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa;

la L.R. 07/2016, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati in tre livelli di qualificazione: di primo livello (inshore diver) o sommozzatore, di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria TOP UP e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria altofondalista (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acque interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;

la L.R. 07/2016, è l'unica legge in Italia che regola i percorsi formativi per attività fuori dall'ambito portuale, essa rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;

l'iscrizione al repertorio telematico, diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in

Gruppo Parlamentare
PARTITO SOCIALISTA
ITALIANO-PSE

Firmatari
Di Giacinto Giovanni
(PARTITO SOCIALISTA
ITALIANO-PSE).

Rubrica

- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Assessore Territorio e Ambiente

Allegato

Nessuno

Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;

in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione e ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;

in Italia esiste, la figura dell'OTS (Operatore tecnico Subacqueo), definita dai decreti ministeriali 13 gennaio 1979 e 2 febbraio 1982 del Ministero pro tempore della Marina Mercantile, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: essi appaiono, quindi, inadeguati a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;

successivamente alla promulgazione della legge regionale n. 07/2016, alla Camera dei Deputati e al Senato sono state depositate diverse interrogazioni parlamentari e in particolare:

Senato:

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, indirizzato ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa;

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112 Pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa;

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641, 11 Ministro Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Camera:

Interrogazione a risposta scritta 4/14708, Seduta di annuncio: 701 del 03/11/2016 al: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

a favore della legge regionale chiedendo alle Capitanerie di Porto di tutta Italia, di uniformarsi a quanto previsto dalla legge regionale 07/2016;

in Sicilia, invece, diverse Capitanerie di Porto, ed in particolare:

l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria comandato dal TV (CP) Sergio Maria PELUSO ha emanato l'ordinanza n. 16 del 18.10/2016;

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle comandata dal C.F. (CP) Filippo Maria PARISI con una serie di ordinanze di cui l'ultima l'ordinanza n. 27 del 12.07/2016;

Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese comandato T.V. (CP) Dario DI PERNA ha emanato l'ordinanza n. 2 del 2017;

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini comandato dal Tenente di Vascello (CP) Stefano LAMANNA ha emanato l'ordinanza n. 4 del 2017;

Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca comandato dal Tenente di Vascello (Cp) Salvatore CALANDRINO ha emanato l'ordinanza n. 4 del 09/06/2016;

ignorando la L.R. 07/2016, hanno emanato Ordinanze con le quali autorizzano gli operatori subacquei con la qualifica di operatore tecnico subacqueo (OTS), definita dai decreti ministeriali summenzionati, che nell'ordinamento giuridico italiano sono dei semplici atti amministrativi che non hanno forza di legge, ad operare fuori dalle aree portuali, senza limiti di profondità;

ordinanze similari, sono state emanate, anche, prima dell'approvazione della L.R. 07/2016, la cui vigenza continua fino ad oggi, dalle seguenti capitanerie di porto:

Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo comandato dal Contrammiraglio (CP) Gaetano MARTINEZ, aveva emanato l'ordinanza n. 50 del 2011;

Ufficio Circondariale Marittimo di Messina comandata dal C.V. (CP) Nazzareno LAGANA' aveva emanato l'ordinanza n. 28 del 2013;

Ufficio Circondariale Marittimo di Milazzo comandata dal C.F. (CP) Fabio ROTTINO aveva emanato l'ordinanza n. 40 del 2012;

Ufficio Circondariale Marittimo di Sant Agata di Militello comandato dal T.V. (CP) Giovanni PIGNA aveva emanato l'ordinanza n. 34 del 2013;

Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari comandato dal T.V. (CP) Paolo MARGADONNA aveva emanato l'ordinanza n. 42 del 2013;

queste Capitanerie di Porto fino ad oggi, a circa un anno dall'approvazione della L.R. 07/2016, non hanno ancora provveduto a modificare o revocare le loro ordinanze;

l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;

la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica 'I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto', ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello minimo di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano; di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di commercial diver italiano possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;

considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;

per conoscere:

le motivazioni della mancata applicazione della legge regionale n. 7 del 2016 da parte di queste Capitanerie e il motivo per cui viene violato il principio giuridico che la norma di fonte inferiore, non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, oltre a rendere corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008; facendo con le loro ordinanze degli atti anticostituzionali, perché essi si basano su un decreto ministeriale che è stato surclassato dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia;

se intendano contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore, com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento.

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(25 luglio 2017)

DI GIACINTO